

Legge regionale 23 aprile 1981 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/2015

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.

CAPO I

Art. 1

Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

<<La misura dell' indennità di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai membri del Parlamento nazionale in base agli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In ogni caso l' importo complessivo mensile lordo non potrà superare il 70% di dette competenze. >>.

Art. 2

Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, introdotto con la legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 è così modificato:

<<L' ammontare mensile dell' indennità di presenza può, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai membri del Parlamento.

Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza, una trattenuta pari ad un trentesimo della predetta indennità mensile forfettizzata. >>.